

Ettore BATTELLI

Orale
RAFFORZATO
di **CIVILE**
2023

Ultimissimi casi
e indicazioni di metodo



Neldiritto
Editore

RICONOSCIMENTO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO DI UN PROVVEDIMENTO GIUDIZIARIO STRANIERO ATTRIBUTIVO DELLO STATUS DI GENITORI ADOTTIVI DI UN MINORE AI DUE COMPONENTI DI UNA COPPIA OMOAFFETTIVA MASCHILE

(Cass., sez. un., 30 dicembre 2022, n. 38162; Cass., sez. un., 31 marzo 2021, n. 9006)

di Concetta Bruni

TRACCIA

Una coppia omoaffettiva, composta da due uomini, entrambi residenti negli Stati Uniti, della quale un componente, oltre che essere cittadino statunitense per naturalizzazione, è anche cittadino italiano, richiede la trascrizione, nei registri dello stato civile di un Comune italiano, del provvedimento adottivo estero con il quale, dopo l'acquisizione del consenso preventivo dei genitori biologici, è stata dichiarata l'adozione piena, da parte della coppia, di un minore, anch'egli cittadino dello Stato estero di residenza dei genitori adottivi.

A fronte del rifiuto dell'ufficiale di stato civile alla trascrizione, uno dei genitori adottivi in proprio, e per conto del minore, propone ricorso, ex art. 67 della legge n. 218 del 1995, dinanzi alla Corte d'appello, finalizzato al riconoscimento dello status dichiarato con il provvedimento straniero.

Il candidato, effettuato un inquadramento normativo delle disposizioni della legge n. 218 del 1995 applicabili al riconoscimento degli effetti del provvedimento straniero di adozione in relazione al caso di specie, individui il giudice competente a

conoscere del procedimento di riconoscimento degli effetti del provvedimento straniero di adozione e il tipo di verifica esercitato.

Il candidato affronti, quindi, la questione della compatibilità con l'ordine pubblico del riconoscimento degli effetti, in Italia, di un provvedimento adottivo straniero che riconosca l'adozione piena ai componenti di una coppia composta da persone dello stesso sesso, non aventi con il minore alcuna relazione biologica, tenuto conto, in particolare, delle previsioni dell'art. 6 della legge n. 184 del 1983 e dell'art. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016.

Il candidato valuti, anche alla luce della più recente giurisprudenza, la compatibilità, con l'ordine pubblico, della diversa fattispecie riguardante il caso del riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero attestante il rapporto di filiazione tra un bambino nato mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d'intenzione.

Il candidato si esprima, infine, sulla compatibilità con l'ordine pubblico di un procedimento di adozione basato sul consenso preventivo dei genitori biologici e che non richiederebbe la valutazione, da parte dell'autorità giudiziaria straniera, dello stato di adottabilità del minore.

1. PERCORSO LOGICO-ARGOMENTATIVO

1. Individuare e mettere in evidenza la questione principale posta dalla traccia, ovvero il giudizio sulla compatibilità con l'ordine pubblico internazionale del riconoscimento degli effetti del provvedimento straniero: a) con riguardo al tema del riconoscimento dello *status* di genitori adottivi dei due componenti della coppia omosessuale; b)

con riguardo al profilo della compatibilità del procedimento estero che ha condotto all'attribuzione dello *status* basato sul consenso preventivo dei genitori biologici.

2. Individuare, nell'ambito della disciplina del diritto internazionale privato, le norme applicabili al giudizio. Evidenziare che il provvedimento giurisdizionale oggetto di riconoscimento riguarda una adozione estera (minore e adottanti stranieri) e accennare alla disciplina prevista nei due commi dell'art. 41 l. 31 maggio 1995, n. 218. Evidenziare le differenze dei due regimi giuridici rispetto al giudice nazionale competente, al tipo di giudizio e di controllo esercitato sul provvedimento da riconoscere.
3. Esplicitare la soluzione delle Sezioni Unite sulla questione pregiudiziale ove, oltre a ritenere applicabile la disciplina del riconoscimento automatico (art. 41, co. 1, l. n. 218 del 1995), è stata esclusa anche l'applicazione della disciplina del giudizio di opposizione al rifiuto di trascrizione dell'atto da parte dell'ufficiale di stato civile (artt. 95 e 96, d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396), non trattandosi di provvedimento formato in Italia ma di provvedimento straniero relativo ad uno *status* del quale si chiede, in via automatica, il riconoscimento degli effetti.
4. Analizzare le norme di diritto interno che potrebbero ostacolare, ove ricomprese nel limite dell'ordine pubblico internazionale, il riconoscimento degli effetti del provvedimento straniero di adozione nei confronti della coppia omoaffettiva (art. 6, l. 4 maggio 1983, n. 184 e art. 1, co. 20, l. 20 maggio 2016, n. 76, c.d. legge "Cirinnà").
 - 4.1. Con riguardo alle norme di diritto interno è possibile accennare all'*iter* della c.d. legge "Cirinnà" che, nel testo originario, all'art. 5, co. 1, prevedeva una modifica dell'art. 44, co. 1, lett. b), della l. n. 184 del 1983, che avrebbe esteso espressamente la possibilità di adozione del figlio, anche adottivo, del coniuge anche alla parte di una unione civile tra persone dello stesso sesso.
5. Ripercorrere l'*iter* giurisprudenziale della nozione di ordine pubblico, anche attraverso una digressione sulla nozione di